

Partners

Dott. Giuseppe Fiabane
 Dott. Stefano Bordin
 Dott. Nicola Cendron
 Dott. Enrico Miotto
 Dott. Gioacchino Pizzinat

Collaboratori

Dott. Marco Gottardo
 Dott.ssa Marilisa Rossi
 Dott.ssa Michela Vanin
 Dott. Mauro Benvenuti
 Dott. Leonardo Uliana

Ai signori
CLIENTI
 Loro Sedi

Treviso, 19 gennaio 2022

Circolare n. 01/2022

Oggetto: Le principali novità della Legge di Bilancio 2022 (persone fisiche).

La Legge di Bilancio 2022 (legge n. 234/2021, pubblicata in Gazzetta Ufficiale lo scorso 31 dicembre 2021, contiene, all'art. 1, alcune importanti novità anche con riferimento alle persone fisiche.

La nuova Irpef (commi da 2 a 7)

La Legge di Bilancio ha previsto la rimodulazione degli scaglioni, delle relative aliquote e della misura delle detrazioni.

Gli scaglioni, a seguito della modifica dell'art. 11 comma 1 del TUIR, passano da 5 a 4 e vengono ridisegnati come di seguito:

Scaglioni e aliquote IRPEF			
Disciplina 2021		Nuova disciplina 2022	
Fino a 15.000€	23%	Fino a 15.000€	23%
Oltre 15.000€ e fino a 28.000€	27%	Oltre 15.000€ e fino a 28.000€	25%
Oltre 28.000€ e fino a 55.000€	38%	Oltre 28.000€ e fino a 50.000€	35%
Oltre 55.000€ e fino a 75.000€	41%	Oltre 50.000€	43%
Oltre 75.000€	43%		

Per assicurare la progressività del tributo, l'Irpef prevede un sistema di deduzioni e detrazioni d'imposta. La riforma riguarda anche queste che, dal 2022, saranno:

• **Detrazioni lavoro dipendente**

Disciplina 2021		Nuova disciplina 2022	
Reddito	Detrazione	Reddito	Detrazione
Non superiore a € 8.000	- € 1.880 e la detrazione non può essere inferiore a € 690; - rapporti di lavoro a tempo determinato la detrazione non può essere inferiore a € 1.380	Non superiore a € 15.000	- € 1.880 e la detrazione non può essere inferiore a € 690; - rapporti di lavoro a tempo determinato la detrazione non può essere inferiore a € 1.380
Superiore a € 8.000 ma non a € 28.000	€ 978€ + € 902 x [(28.000-reddito complessivo) / (28.000 - 8.000)]	Superiore a € 15.000 ma non a € 28.000	€ 1.910 + € 1.190 x [(28.000-reddito complessivo) / (28.000 - 15.000)]
Oltre € 28.000 ma non a € 55.000	€ 978 x [(55.000 - reddito	Oltre € 28.000 ma non a € 50.000	€ 1.910 x [(50.000 - reddito

Studio Fiabane & Partners

via Lancieri di Novara, 3
 31100 Treviso (TV)

M: segreteria@studiofiabane

W: www.studiofiabane.it

PEC: fiabane.partners@legalmail.it

C.F. e P.IVA: 04983110265

	complessivo)/ (55.000-28.000)]		complessivo)/ (50.000-28.000)]
--	-----------------------------------	--	-----------------------------------

- **Detrazioni reddito di pensione**

Disciplina 2021		Nuova disciplina 2022	
Reddito	Detrazione	Reddito	Detrazione
Non superiore a € 8.000	€ 1.880 e la detrazione non può essere inferiore a € 713.	Non superiore a € 8.500	€ 1.955 e la detrazione non può essere inferiore a € 713.
Superiore a € 8.000 ma non a € 15.000	$€ 1.297 + € (1.880 - 1.297) \times [(15.000 - \text{reddito complessivo}) / (15.000 - 8.000)]$	Superiore a € 8.500 ma non a € 28.000	$€ 700 + (1.955 - 700) \times [(28.000 - \text{reddito complessivo}) / (28.000 - 8.500)]$
Oltre € 15.000 ma non a € 55.000	$€ 1.297 \times [(55.000 - \text{reddito complessivo}) / (55.000 - 15.000)]$	Oltre € 28.000 ma non a € 50.000	$€ 700 \times [(50.000 - \text{reddito complessivo}) / (50.000 - 28.000)]$

- **Detrazione per redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente e altri redditi**

Disciplina 2021		Nuova disciplina 2022	
Reddito	Detrazione	Reddito	Detrazione
Non superiore a € 4.800	€ 1.104	Non superiore a € 5.500	- € 1.955 e la detrazione non può essere inferiore a € 713.
Superiore a € 4.800 ma non a € 55.000	$€ 1.104 + [(55.000 - \text{reddito complessivo}) / (55.000 - 4.800)]$	Superiore a € 5.500 ma non a € 28.000	$€ 500 + (1.265 - 500) \times [(28.000 - \text{reddito complessivo}) / (28.000 - 5.500)]$
		Oltre € 28.000 ma non a € 50.000	$€ 500 \times [(50.000 - \text{reddito complessivo}) / (50.000 - 28.000)]$

La Legge di Bilancio 2022 è inoltre intervenuta sul trattamento integrativo ("bonus euro 100") spettante ai titolari di lavoro dipendente e di alcuni redditi assimilati, riducendo da euro 28.000 a euro 15.000 il reddito complessivo oltre il quale il bonus non è più dovuto. Ai soggetti con reddito compreso tra euro 15.000 ed euro 28.000 il bonus spetta nel caso in cui determinate detrazioni siano di ammontare superiore all'imposta lorda.

Esclusione Irap per persone fisiche (commi 8 e 9)

Dal 2022 l'IRAP non è più dovuta dalle persone fisiche esercenti attività commerciali nonché arti e professioni. Si sottolinea che, in ogni caso, rimarranno assoggettate all'imposta le attività commerciali esercitate in forma societaria.

Esenzione Irpef coltivatori diretti/IAP (comma 25)

È confermata l'estensione anche al 2022 dell'esenzione ai fini IRPEF per i redditi dominicali / agrari dei coltivatori diretti / IAP, iscritti nella previdenza agricola.

Il beneficio è riservato alle sole persone fisiche che rispondono ai requisiti imposti. È possibile anche fruirne in qualità di soci persone fisiche di società semplici agricole qualora sia rispettata la condizione di rivestire la qualifica di coltivatore diretto o imprenditore agricolo professionale titolare di posizione contributiva INPS.

Esonero contributivo coltivatori diretti/IAP (comma 520)

È confermata l'estensione anche al 2022, ferma restando l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche, dell'esonero (per un periodo massimo di 24 mesi) dal versamento del 100% dell'accredito contributivo IVS a

favore dei coltivatori diretti / IAP di età inferiore a 40 anni, che si iscrivono alla previdenza agricola nel corso dell'anno.

Agevolazione "prima casa" under 36 (commi 151 -153)

È confermata la proroga dal 30.06.2022 al 31.12.2022 delle agevolazioni per favorire l'autonomia abitativa dei "giovani" per l'acquisto della "prima casa" di cui all'art. 64, commi da 6 a 11, DL n. 73/2021, c.d. "Decreto Sostegni-bis".

In particolare per gli:

- atti traslativi a titolo oneroso della proprietà di "prime case" (tranne quelle di categoria catastale A/1, A/8 e A/9) come definite dalla Nota II-bis dell'art. 1, Tariffa parte I, DPR n. 131/86;
- atti traslativi o costitutivi della nuda proprietà/usufrutto/uso e abitazione relativi alle stesse;

stipulati nel periodo 26.05.2021 - 31.12.2022 (in precedenza 30.06.2022), è previsto l'esonero dal pagamento:

- dell'imposta di registro;
- delle imposte ipotecaria e catastale;

a favore degli under 36 con un ISEE non superiore a € 40.000.

In caso di acquisto della "prima casa" soggetto ad IVA (aliquota ridotta del 4%), considerato che l'IVA deve essere comunque corrisposta all'impresa cedente, l'agevolazione è riconosciuta sotto forma di credito d'imposta di ammontare pari all'IVA corrisposta, utilizzabile:

- in diminuzione dalle imposte di registro, ipotecaria, catastale, sulle successioni e donazioni dovute sugli atti/denunce presentati dopo l'acquisizione del credito;
- in diminuzione dell'IRPEF dovuta in base alla dichiarazione da presentare successivamente all'acquisto;
- in compensazione nel Mod. F24 (codice tributo "6928").

È stabilito, inoltre, che i finanziamenti erogati per l'acquisto/costruzione/ristrutturazione di immobili ad uso abitativo, per i quali ricorrono i predetti requisiti soggettivi e oggettivi, la cui sussistenza risulti nell'atto di finanziamento, sono esenti dall'imposta sostitutiva delle imposte di registro/bollo/ipotecarie e catastali e delle tasse sulle concessioni governative, prevista nella misura del 0,25% dall'art. 18, DPR n. 601/73.

Bonus affitto under 31 (comma 155)

È confermata la modifica della detrazione di cui al comma 1-ter dell'art. 16, TUIR, a favore dei "giovani" che stipulano contratti di locazione di immobili ad uso abitativo, c.d. "bonus affitti giovani".

In particolare, possono beneficiare del bonus:

- i giovani di età compresa fra i 20 e i 31 anni non compiuti;
- con un reddito complessivo non superiore a € 15.493,71;
- che stipulano un contratto di locazione ai sensi della Legge n. 431/98:
 - a) per l'intera unità immobiliare/porzione di essa;
 - b) da destinare a propria residenza.

La detrazione spetta per i primi 4 anni di durata del contratto (in precedenza per i primi 3) nella misura pari a euro 991,60 annui ovvero, se superiore, nella misura pari al 20% del canone di locazione entro il limite annuo massimo di euro 2.000 di detrazione.

Si sottolinea che l'unità immobiliare deve essere diversa dall'abitazione principale dei genitori o di coloro cui sono affidati dagli organi competenti.

Lo studio resta a disposizione per ogni chiarimento.

Cordiali saluti.